



OGGETTO: CRITERI DI ACCESSO AL TERMOUTILIZZATORE DI BRESCIA PER IL PERIODO 01/07/2015 - 30/06/2016.

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, commi 55 e 56, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 239 del 24.03.1998, n. 304 del 07.08.2002, n. 31 del 28.01.2003, n. 299 del 22.07.2003, n. 503 del 11.11.2004, n. 472 del 18.10.2005, n. 592 del 19.10.2006, n. 564 del 05.11.2007, n. 699 del 09.12.2008, n. 599 del 30.11.2009, n. 497 del 22.11.2010, n. 481 del 02.12.2011, n. 461 del 30.11.2012, n. 4 del 13.01.2014, ed il Decreto n. 132 del 30 dicembre 2014 con i quali sono stati definiti e successivamente modificati i criteri di accesso al Termoutilizzatore A.S.M. (ora A2A Ambiente S.p.A.);

Tenuto conto che il Termoutilizzatore A.S.M. (ora A2A Ambiente S.p.A.) di Brescia, e l'impianto di compostaggio “Ecopol” (ora Systema Ambiente s.r.l.) di Bagnolo Mella sono rispettivamente impianti di riferimento provinciale per le attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) e recupero della frazione umida domestica per la produzione di compost di qualità;

Considerato che questa Provincia, anche al fine di attuare i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti individuati nella prevenzione, nella preparazione per il riutilizzo e nel riciclaggio degli stessi (articolo 179 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni), ritiene di confermare l'applicazione di fasce di contribuzione differenziate in aggiunta al prezzo di smaltimento, in funzione dei risultati di raccolta differenziata (RD) conseguiti da ciascun comune, sulla base di criteri validi per tutti i comuni bresciani;

Preso atto che relativamente al riciclo e recupero di materia:

- La legge regionale n. 26/2003, come integrata e modificata dalla legge regionale n. 10/2009, prevede all'articolo 23, comma 1, che le Province perseguano, all'interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi:

1. Raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani non inferiore alle seguenti percentuali di rifiuti prodotti:

- Almeno il 50 % entro il 31 dicembre 2009;

- Almeno il 60 % entro il 31 dicembre 2011;

2. Entro il 2010:

- Riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60% in peso dei rifiuti prodotti; il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;
- Recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60%;
- Riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul procapite, avviate a smaltimento in discarica pari ad almeno il 20 % rispetto a quelle avviate nel 2005;
- L'articolo 205 del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) stabilisce che in ogni Ambito Territoriale Ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
 - Almeno il 35% entro il 31/12/2006;
 - Almeno il 45% entro il 31/12/2008;
 - Almeno il 65% entro il 31/12/2012;
- Il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione della giunta regionale n. X/1990 del 20 giugno 2014, pone come obiettivo generale un elevato livello di sostenibilità per il sistema di gestione dei rifiuti urbani (RU) attraverso il raggiungimento di una serie di singoli obiettivi, tra i quali:

- Riduzione della produzione di Rifiuti Urbani attraverso:

1. Variazione della produzione di RU inferiore dell'8% rispetto alla variazione della spesa per consumi delle famiglie (SCF) al 2020 rispetto al 2011;

- Implementazione di un efficiente sistema di raccolta differenziata (RD) attraverso:

1. Raggiungimento del 67% di raccolta differenziata a livello regionale al 2020 e del 65% a livello di singolo Comune;

2. Incremento del numero di frazioni raccolte:

- Frazione organica rifiuto solido urbano (FORSU): entro il 2015 nei comuni >1000 abitanti e entro il 2020 in tutti i comuni;

- Imballaggi in carta, plastica, vetro, metalli, legno, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), scarti verdi, vestiti usati e scarti tessili: entro il 2015 in tutti i Comuni;

- Oli minerali e vegetali, accumulatori, toner, vernici, farmaci: entro il 2020 in tutti i comuni;

3. Estensione di un “modello omogeneo” di raccolta almeno per le frazioni principali nell’80% dei comuni entro il 2020;

4. Raggiungimento di 60 kg/abitante*anno di FORSU raccolta al 2020;

5. Aumento della capillarità dei centri di raccolta in modo tale da raggiungere una percentuale di popolazione regionale servita al 2020 pari ad almeno il 90%;

Considerato che con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 4 del 13 gennaio 2014 si è ritenuto, al fine di riconoscere i miglioramenti significativi già conseguiti da numerosi comuni bresciani e di perseguire ulteriormente, pur tenendo conto dell’attuale quadro economico generale di crisi, gli obiettivi generali della riduzione della produzione dei rifiuti e dell’incremento del recupero di materia dai medesimi, incentivando i comuni a conseguire ulteriori miglioramenti dei risultati di raccolta differenziata nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di settore, di individuare come nuove fasce di contribuzione differenziata:

- 1^ fascia: Raccolta Differenziata uguale o superiore al 65% ($\geq 65\%$);
- 2^ fascia: Raccolta Differenziata tra il 45% e il 65% ($\geq 45\%; < 65\%$);
- 3^ fascia: Raccolta Differenziata inferiore al 45% ($< 45\%$);

Ritenuto di prevedere per le fasce 2 e 3 l’applicazione dei correttori che consentono ai comuni, qualora siano soddisfatti uno o più requisiti (bassa produzione pro-capite, popolazione residente inferiore a 1.500 abitanti, significativa presenza turistica) di essere inseriti nelle fasce superiori a quella determinata dalla mera percentuale di raccolta differenziata (RD %) conseguita, precisando che, ai fini del contributo, la 1^ fascia viene distinta in 2 voci, la prima relativa ai Comuni che hanno raggiunto effettivamente la quota del 65%, la seconda relativa ai Comuni che non hanno raggiunto tale percentuale;

Dato atto che, sulla scorta dei dati elaborati dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti (OPR) sulla base dell’attività di rilevamento statistico della produzione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata relative all’anno 2014, nonché dei dati relativi ai comuni a significativa presenza turistica, sono state elaborate le seguenti tabelle, riprodotte nell’allegato “3” alla presente deliberazione:

- Tab. A - Elenco dei comuni della provincia di Brescia ordinati per percentuale di raccolta differenziata decrescente;
- Tab. B - Elenco dei comuni della provincia di Brescia ordinati per produzione pro-capite di rifiuti crescente;
- Tab. C - Elenco dei comuni a significativa presenza turistica;
- Tab. D - Fasce di contributo per l’accesso al termoutilizzatore di Brescia in base alla percentuale RD (%) 2014, con applicazione dei correttori per comuni a bassa produzione pro-capite (P), popolazione inferiore ai 1.500 abitanti (A) e significativa presenza turistica (T);

Ritenuto di confermare quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 239 del 24 marzo 1998, in ordine alla esclusione del Comune di Brescia dalla contribuzione differenziata per l'accesso al termoutilizzatore;

Ritenuto pertanto di disciplinare il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio provinciale all'impianto di termovalorizzazione di Brescia per il periodo 01.07.2015 - 30.06.2016 come da Tabella D di cui all'allegato "3" del presente atto, contenente l'elenco dei comuni per 'fascia di contributo' di appartenenza, in applicazione dei criteri enucleati nell'allegato "1" alla presente deliberazione e sulla base delle rilevazioni dei dati relativi alla popolazione residente, alla produzione dei rifiuti urbani ed alla raccolta differenziata relativi all'anno 2014 e dei dati relativi ai Comuni a significativa presenza turistica;

Preso atto che con deliberazione n. 403 del 20 dicembre 2013, la Giunta Provinciale ha deliberato il rinnovo dell'accordo per lo sviluppo di una filiera economicamente sostenibile del recupero della frazione organica umida dei rifiuti solidi urbani attraverso la produzione di compost di qualità e che tale accordo, rivolto ai comuni bresciani e agli impianti di produzione di compost provinciali, è finalizzato all'incentivazione del recupero di materia, alla riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati e dei costi per le operazioni di recupero mediante compostaggio della frazione umida domestica dei rifiuti solidi urbani, attraverso il miglioramento qualitativo della frazione organica raccolta separatamente, la valorizzazione economica del compost di qualità e l'incentivazione del suo impiego in agricoltura e in altri settori;

Ritenuto quindi, al fine di promuovere ed incentivare la raccolta differenziata della frazione umida di alta qualità dei Rifiuti Urbani (FORSU) e degli scarti vegetali, di confermare l'applicabilità di tariffe differenziate in funzione della qualità dell'organico per il conferimento al gestore dell'impianto di compostaggio e di confermare altresì la non applicazione del contributo per il conferimento di rifiuti urbani all'impianto di compostaggio della ditta Systema Ambiente s.r.l. di Bagnolo Mella (BS);

Preso atto dei contenuti della nota relative ai prezzi di conferimento per l'anno 2016 all'impianto di compostaggio di Bagnolo Mella, trasmessa rispettivamente da Systema Ambiente s.r.l. (con nota registrata al P.G. n. 0005695 del 19 gennaio 2016);

Preso atto che, a seguito della legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i., risulta abrogato quanto disposto al punto 7 dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3/47019 del 22 dicembre 1984 in ordine all'esclusione del Comune di Monte Isola dal pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e ritenuto comunque opportuno, in considerazione dei particolari oneri a carico di tale Comune per il trasporto via d'acqua dei rifiuti, confermare l'esenzione del medesimo dal contributo provinciale;

Ritenuto, per l'anno 2016:

- Di confermare, nella misura già prevista per l'anno 2015, i contributi fissi a favore della Provincia a carico dei conferitori agli impianti di piano;
- Di confermare, nella misura già prevista per l'anno 2015, i seguenti contributi differenziati relativi alle fasce di contribuzione come sopra individuate:

FASCIA (% RD)	FISSO (€/T)	VARIABILE (€/T)	TOTALE (€/T)
1^(Comuni con RD \geq 65%)	5,17	-5,17	0
1^(per applicazione dei correttori a Comuni con RD <65%)	5,17	-4,17	1,00
2^ Comuni con RD \geq 45%;<65%	5,17	-1,17	4,00
3^ Comuni con RD <45%	5,17	2,83	8,00

Dato atto che, considerato l'assetto operativo del termoutilizzatore conseguente all'AIA regionale attualmente vigente, si conferma che il contributo applicato al totale dei rifiuti conferiti a tale impianto al netto degli RSU della provincia di Brescia è di 1,56 euro/ton;

Visti gli allegati "1", "2" e "3", formanti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 03/02/2016 del Dirigente del Settore Ambiente – Valutazioni Ambientali – Protezione Civile – Legge Valtellina Giovanmaria Tognazzi;
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 03/02/2016 del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario Giacomo Pagani;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

decreta

1. Di recepire quanto indicato nella premessa del presente atto e di definire le fasce di contributo per l'accesso al termoutilizzatore di Brescia per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2016 come segue:
 - 1^ fascia: Raccolta Differenziata uguale o superiore al 65% (\geq 65%);
 - 2^ fascia: Raccolta Differenziata tra il 45% e il 65% (\geq 45%;<65%);
 - 3^ fascia: Raccolta Differenziata inferiore al 45% (<45%).
2. Di dare atto che conseguentemente la disciplina del conferimento dei rifiuti urbani prodotti dai comuni bresciani sul territorio provinciale all'impianto di termovalorizzazione di Brescia per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2016 è quella risultante dall'Allegato "1" (Definizioni, Criteri e Disciplina del conferimento dei rifiuti solidi urbani al Termoutilizzatore di Brescia) e dalle

Tabella A, B, C e D dell'Allegato "3", quest'ultima in particolare contenente l'elenco dei comuni ordinati per fascia di appartenenza in applicazione dei criteri medesimi, sulla base delle rilevazioni statistiche dei dati di produzione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata e quelli relativi ai comuni a significativa presenza turistica, tenuto conto dei passaggi alle fasce inferiori e a quelle superiori.

3. Di dare atto che, a seguito della nuova definizione della suddetta disciplina del conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio provinciale per il secondo semestre dell'anno 2015, il gestore dell'impianto di termoutilizzazione di Brescia procederà ai relativi conguagli nel corso dell'anno 2016.
4. Di prendere atto che in base alla comunicazione del gestore citata i prezzi massimi dei rifiuti conferiti all'impianto di compostaggio Systema Ambiente s.r.l. di Bagnolo Mella, per l'anno 2016, sono quelli che risultano riportati nella Tabella di cui all'Allegato "2".
5. Di comunicare il presente atto per via telematica ai soggetti interessati (Comuni e gestori degli impianti).
6. Di disporre che eventuali rettifiche alle tabelle allegate al presente atto potranno essere adottate dal Direttore del Settore Ambiente con proprio atto.

Brescia, 12 febbraio 2016

Il Presidente della Provincia

Pier Luigi Mottinelli